

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ed alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di essi ⁽⁵⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media

dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1080/68;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁶⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 B è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento

n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi SAMA PTOM (esclusi)	SAMA PTOM
07.06 B	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,461 ⁽¹⁾	0,341 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	5,113	4,613
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	3,587	3,087
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	5,344	4,844
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	2,995	2,745
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	4,884	4,634
11.01 G	Farina di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.01 H	Farina di miglio ⁽²⁾	1,750	1,500
11.01 IJ	Farina di scagliola ⁽²⁾	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo o di durra ⁽²⁾	3,074	2,824
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola, di sorgo o di durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	7,907	7,407
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	5,113	4,613
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	3,587	3,087

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati alla industria della birra ⁽²⁾	5,344	4,844
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	2,995	2,745
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	4,884	4,634
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽²⁾	1,750	1,500
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra ⁽²⁾	3,074	2,824
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) ⁽²⁾	6,877	6,627
11.02 B II	Cereali mondati di segala ⁽²⁾	5,723	5,473
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo ⁽²⁾	4,351	4,101
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,999	1,749
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena ⁽²⁾	2,994	2,744
11.02 B V	Cereali mondati di granturco ⁽²⁾	4,556	4,306
11.02 B VI	Cereali mondati di saraceno ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ⁽²⁾	2,604	2,354
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra ⁽²⁾	4,680	4,430
11.02 B IX	Cereali mondati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽²⁾	8,223	7,973
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽²⁾	6,834	6,584
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	6,908	6,408
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	2,994	2,744
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽²⁾	4,556	4,306
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽²⁾	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽²⁾	2,604	2,354
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra ⁽²⁾	4,680	4,430
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano) ⁽²⁾	5,333	5,083
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala ⁽²⁾	4,447	4,197
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo ⁽²⁾	2,864	2,614
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena ⁽²⁾	1,999	1,749
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco ⁽²⁾	2,995	2,745
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di saraceno ⁽²⁾	0,250	0
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio ⁽²⁾	1,750	1,500
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra ⁽²⁾	3,074	2,824
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati o schiacciati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano) ⁽²⁾	9,469	8,969
11.02 E II	Fiocchi di segala ⁽²⁾	7,907	7,407
11.02 E III	Fiocchi di orzo ⁽²⁾	5,626	5,126
11.02 E IV	Fiocchi d'avena ⁽²⁾	3,930	3,430
11.02 E V	Fiocchi di granturco ⁽²⁾	5,344	4,844
11.02 E VI	Fiocchi di riso ⁽²⁾	8,370	7,870
11.02 E VII	Fiocchi di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio ⁽²⁾	3,148	2,648
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra ⁽²⁾	5,484	4,984
11.02 E X	Fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati ⁽²⁾	4,237	3,737
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati ⁽²⁾	2,518	2,018
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,711	0,281

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	6,033	4,153
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	9,770	8,870
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,527	6,627
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	5,462	4,562
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,309	3,409
11.07 B	Malto torrefatto	4,873	3,973
11.08 A I	Amido di granturco	1,700	0
11.08 A II	Amido di riso	2,811	0,261
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,614	1,914
11.08 A IV	Fecola di patate	1,700	0
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	1,700	0
11.09 A I	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano)	18,480	3,480
11.09 A II	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano)	15,000	0
11.09 B	Glutine e farina di glutine, torrefatti	18,480	3,480
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,000	0
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5,500	0
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,000	0
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,500	0
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,023	1,023

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,638	1,638
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,276	3,276
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,819	0,819
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,276	3,276

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari all'1 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.